COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.11.2021
COM(2021) 673 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 32 dell'accordo SEE sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. […]

del […]

che modifica il protocollo 32 dell'accordo SEE sulle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19, assegna ulteriori entrate con destinazione specifica esterne al programma Orizzonte Europa e al meccanismo di protezione civile dell'Unione. È opportuno chiarire nelle modalità finanziarie per l'attuazione dell'articolo 82 dell'accordo SEE (protocollo 32 SEE) che, ai fini del calcolo dei contributi finanziari degli Stati EFTA, la base di calcolo dovrebbe essere maggiorata degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio in relazione alla partecipazione di detti Stati a tali programmi.

(2) L'articolo 82 dell'accordo SEE stabilisce che il fattore di proporzionalità per i contributi degli Stati EFTA al bilancio dell'UE deve essere calcolato annualmente come rapporto fra il prodotto interno lordo degli Stati EFTA e degli Stati membri dell'UE e, qualora l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 gennaio 2020 stabilisca che il Regno Unito continui a essere tenuto a contribuire finanziariamente al bilancio dell'UE in proporzione alla sua quota dei fondi impegnati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è opportuno che il prodotto interno lordo del Regno Unito venga tenuto in considerazione nel calcolo del fattore di proporzionalità per le linee di bilancio che comportano esclusivamente pagamenti per il completamento degli impegni siglati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 32 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. All'articolo 1 del protocollo 32 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"10. Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell'articolo 82 dell'accordo SEE, gli stanziamenti di impegno e di pagamento iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per gli anni applicabili per il finanziamento di Orizzonte Europa (regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio) e del meccanismo di protezione civile dell'Unione (regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 3,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19[1].

11. Ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità per le linee di bilancio che comportano esclusivamente pagamenti per il completamento degli impegni siglati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e di quello precedente, il "fattore di proporzionalità" EFTA, quale definito all'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo SEE, è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati EFTA e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri dell'UE, del Regno Unito e dello Stato EFTA in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici conformemente all'articolo 7.

12. Salvo altrimenti convenuto dal Comitato misto SEE, ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità quale definito all'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo SEE per l'esercizio finanziario nel corso del quale un accordo sull'adesione di un nuovo Stato membro, di cui all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, entra in vigore prima del 1º luglio dello stesso anno, il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato degli Stati membri dell'UE include il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato del nuovo Stato membro.

13. Salvo altrimenti convenuto dal Comitato misto SEE, ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità quale definito all'articolo 82, paragrafo 1, dell'accordo SEE per l'esercizio finanziario nel corso del quale un accordo sul recesso di uno Stato membro, di cui all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, entra in vigore dopo il 1º luglio dello stesso anno, il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato degli Stati membri dell'UE include il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dello Stato membro che recede."

2. Al protocollo 32 è aggiunto l'articolo seguente:

"*Articolo 8*

Norme specifiche per la partecipazione alle garanzie di bilancio

Le modalità finanziarie specifiche per i contributi degli Stati EFTA relativi alla partecipazione alle garanzie di bilancio, compresa la procedura di determinazione della partecipazione finanziaria, sono stabilite in specifici accordi di contributo che possono integrare le modalità stabilite nel presente protocollo. Il contributo consiste in un contributo per la copertura parziale della garanzia di bilancio e l'assunzione della rispettiva passività potenziale o, in alternativa, in un contributo in contante per la copertura integrale della garanzia di bilancio, sulla base delle condizioni stabilite negli specifici accordi di contributo."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

---

[1] GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.

* [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.][Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il […].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente,

[…]